IT

ALLEGATO II

"ALLEGATO II

**ISTRUZIONI PER LE SEGNALAZIONI RIGUARDANTI I FONDI PROPRI E I REQUISITI DI FONDI PROPRI**

**PARTE II: ISTRUZIONI RELATIVE AI MODELLI**

(…)

C 09.01 — Ripartizione geografica delle esposizioni per residenza del debitore: esposizioni cui è applicato il metodo standardizzato (CR GB 1)

3.4.1.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche

|  |  |
| --- | --- |
| **Colonne** | |
| 0010 | **ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE**  Stessa definizione di cui alla colonna 0010 del modello CR SA. |
| 0020 | **Esposizioni in stato di default**  Esposizione originaria prima dell'applicazione dei fattori di conversione per le esposizioni classificate come "esposizioni in stato di default" e per le esposizioni in stato di default assegnate alla classe di esposizioni "esposizioni in strumenti di capitale" e le esposizioni in stato di default assegnate alla classe di esposizioni "esposizioni sotto forma di quote o azioni di organismi di investimento collettivo (OIC)".  Questa "voce per memoria" fornisce informazioni aggiuntive sulla struttura del debitore delle esposizioni in stato di default. Le esposizioni classificate come "esposizioni in stato di default" di cui all'articolo 112, lettera j), del regolamento (UE) n. 575/2013 sono segnalate in corrispondenza della voce in cui sarebbero stati inseriti i debitori se tali esposizioni non fossero state assegnate alle classi di esposizioni "esposizioni in stato di default".  Queste informazioni sono una "voce per memoria" e pertanto non hanno effetti sul calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio delle classi di esposizioni "Esposizioni in stato di default", "Esposizioni in strumenti di capitale" o "Esposizioni sotto forma di quote o azioni di organismi di investimento collettivo (OIC)" di cui all'articolo 112, lettere j), p) e o), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0040 | **Nuovi default osservati per il periodo**  L'importo delle esposizioni originarie trasferite nella classe "esposizioni in stato di default" nel corso del trimestre successivo all'ultima data di riferimento per le segnalazioni è segnalato a fronte della classe di esposizioni alla quale il debitore apparteneva originariamente. |
| 0050 | **Rettifiche di valore su crediti generiche**  Le rettifiche di valore su crediti di cui all'articolo 110 del regolamento (UE) n. 575/2013 e al regolamento (UE) n. 183/2014.  Questa voce comprende le rettifiche di valore su crediti generiche che possono essere incluse nel capitale di classe 2, prima dell'applicazione del massimale di cui all'articolo 62, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013.  L'importo da segnalare è al lordo degli effetti fiscali. |
| 0055 | **Rettifiche di valore su crediti specifiche**  Le rettifiche di valore su crediti di cui all'articolo 110 del regolamento (UE) n. 575/2013 e al regolamento (UE) n. 183/2014. |
| 0060 | **Svalutazioni**  Svalutazioni di cui all'IFRS 9 5.4.4 e B5.4.9. |
| 0061 | **Rettifiche di valore supplementari e altre riduzioni dei fondi propri**  Come previsto dall'articolo 111 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0070 | **Rettifiche di valore su crediti/svalutazioni per nuovi default osservati**  Somma delle rettifiche di valore su crediti e delle svalutazioni relativamente alle esposizioni classificate come "esposizioni in stato di default" nel trimestre successivo all'ultima segnalazione di dati. |
| 0075 | **Valore dell'esposizione**  Stessa definizione di cui alla colonna 0200 del modello CR SA. |
| 0080 | **IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI SOSTEGNO E DEL DISALLINEAMENTO DI VALUTA**  Stessa definizione di cui alla colonna 0215 del modello CR SA. |
| 0081 | (-) RETTIFICA DELL'IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOVUTA AL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI  Stessa definizione di cui alla colonna 0216 del modello CR SA. |
| 0082 | (-) RETTIFICA DELL'IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOVUTA AL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE INFRASTRUTTURE  Stessa definizione di cui alla colonna 0217 del modello CR SA. |
| 0090 | **IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOPO L'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI SOSTEGNO E DEL DISALLINEAMENTO DI VALUTA**  Stessa definizione di cui alla colonna 0220 del modello CR SA. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Righe** | |
| 0010 | Amministrazioni centrali o banche centrali  Articolo 112, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 | |
| 0020 | Amministrazioni regionali o autorità locali  Articolo 112, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 | |
| 0030 | Organismi del settore pubblico  Articolo 112, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 | |
| 0040 | Banche multilaterali di sviluppo  Articolo 112, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 | |
| 0050 | Organizzazioni internazionali  Articolo 112, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013 | |
| 0060 | Enti  Articolo 112, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013 | |
| 0070 | Imprese  Articolo 112, lettera g), del regolamento (UE) n. 575/2013 | |
| 0075 | di cui: PMI  Stessa definizione di cui alla riga 0020 del modello CR SA | |
| 0076 | di cui: finanziamenti specializzati  Articolo 122 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 | |
| 0080 | Al dettaglio  Articolo 112, lettera h), del regolamento (UE) n. 575/2013 | |
| 0085 | di cui: PMI  Stessa definizione di cui alla riga 0020 del modello CR SA | |
| 0090 | Garantite da ipoteche su beni immobili ed esposizioni ADC  Articolo 112, lettera i), del regolamento (UE) n. 575/2013 | |
| 0091 | Garantite da ipoteche su beni immobili residenziali - non-IPRE (garantite)  Cfr. il modello CR SA. | |
| 0092 | Garantite da ipoteche su beni immobili residenziali - non-IPRE (non garantite)  Cfr. il modello CR SA. | |
| 0093 | Garantite da ipoteche su beni immobili residenziali - altro - non-IPRE  Cfr. il modello CR SA. | |
| 0094 | Garantite da ipoteche su beni immobili residenziali - IPRE  Cfr. il modello CR SA. | |
| 0900 | Garantite da ipoteche su beni immobili residenziali - altro - IPRE  Cfr. il modello CR SA. | |
| 0901 | Garantite da ipoteche su beni immobili non residenziali - non-IPRE (garantite)  Cfr. il modello CR SA. | |
| 0902 | Garantite da ipoteche su beni immobili non residenziali - non-IPRE (non garantite)  Cfr. il modello CR SA. | |
| 0903 | Garantite da ipoteche su beni immobili non residenziali - altro - non-IPRE  Cfr. il modello CR SA | |
| 0904 | Garantite da ipoteche su beni immobili non residenziali - IPRE  Cfr. il modello CR SA. | |
| 0905 | Garantite da ipoteche su beni immobili non residenziali - altro - IPRE  Cfr. il modello CR SA. | |
| 0906 | Acquisizione, sviluppo e costruzione (ADC)  Cfr. il modello CR SA. | |
| 0095 | di cui: PMI  Stessa definizione di cui alla riga 0020 del modello CR SA | |
| 0100 | Esposizioni in stato di default  Articolo 112, lettera j), del regolamento (UE) n. 575/2013 | |
| 0115 | Esposizioni da debito subordinato  Articolo 112, lettera k), del regolamento (UE) n. 575/2013 | |
| 0120 | Obbligazioni garantite  Articolo 112, lettera l), del regolamento (UE) n. 575/2013 | |
| 0130 | Crediti verso enti e imprese con una valutazione del merito di credito a breve termine  Articolo 112, lettera n), del regolamento (UE) n. 575/2013 | |
| 0140 | Organismi di investimento collettivo (OIC)  Articolo 112, lettera o), del regolamento (UE) n. 575/2013  Somma delle righe da 0141 a 0143 | |
| 0141 | Metodo look-through  Stessa definizione di cui alla riga 0281 del modello CR SA | |
| 0142 | Metodo basato sul regolamento di gestione  Stessa definizione di cui alla riga 0282 del modello CR SA | |
| 0143 | Metodo fall-back  Stessa definizione di cui alla riga 0283 del modello CR SA | |
| 0150 | Esposizioni in strumenti di capitale  Articolo 112, lettera p), del regolamento (UE) n. 575/2013 | |
| 0160 | Altre esposizioni  Articolo 112, lettera q), del regolamento (UE) n. 575/2013 | |
| 0170 | Esposizioni totali | |

3.4.2. C 09.02 — Ripartizione geografica delle esposizioni per residenza del debitore: esposizioni cui è applicato il metodo IRB (CR GB 2)

3.4.2.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche

|  |  |
| --- | --- |
| **Colonne** |  |
| 0010 | ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE  Stessa definizione di cui alla colonna 0020 del modello CR IRB. |
| 0030 | **di cui: in stato di default**  Valore dell'esposizione originaria per le esposizioni classificate come esposizioni in stato di default conformemente all'articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0040 | **Nuovi default osservati per il periodo**  L'importo delle esposizioni originarie che sono state classificate nella classe "esposizioni in stato di default" nel corso del trimestre successivo all'ultima data di riferimento per le segnalazioni è segnalato a fronte della classe di esposizioni alla quale il debitore apparteneva originariamente. |
| 0050 | **Rettifiche di valore su crediti generiche**  Le rettifiche di valore su crediti di cui all'articolo 110 del regolamento (UE) n. 575/2013 e al regolamento (UE) n. 183/2014. |
| 0055 | **Rettifiche di valore su crediti specifiche**  Le rettifiche di valore su crediti di cui all'articolo 110 del regolamento (UE) n. 575/2013 e al regolamento (UE) n. 183/2014. |
| 0060 | **Svalutazioni**  Svalutazioni di cui all'IFRS 9 5.4.4 e B5.4.9. |
| 0070 | **Rettifiche di valore su crediti/svalutazioni per nuovi default osservati**  Somma delle rettifiche di valore su crediti e delle svalutazioni relativamente alle esposizioni classificate come "esposizioni in stato di default" nel trimestre successivo all'ultima segnalazione di dati. |
| 0080 | SCALA DI RATING INTERNI/PROBABILITÀ DI DEFAULT ASSEGNATA ALLA CLASSE O AL POOL DI DEBITORI (%)  Stessa definizione di cui alla colonna 0010 del modello CR IRB. |
| 0090 | **LGD MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE (%)**  Stessa definizione di cui alle colonne 0230 e 0240 del modello CR IRB: la LGD media ponderata per l'esposizione (%) si riferisce a tutte le esposizioni, comprese quelle verso soggetti di grandi dimensioni del settore finanziario e soggetti finanziari non regolamentati. Si applica l'articolo 181, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 575/2013.  Per le esposizioni da finanziamenti specializzati per le quali la PD è stimata, il valore segnalato dovrebbe essere la LGD stimata o la LGD regolamentare. Per le esposizioni da finanziamenti specializzati di cui all'articolo 153, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013, i dati non possono essere segnalati perché non sono disponibili. |
| 0100 | **di cui: in stato di default**  LGD ponderata per l'esposizione per le esposizioni classificate come esposizioni in stato di default conformemente all'articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0105 | **Valore dell'esposizione**  Stessa definizione di cui alla colonna 0110 del modello CR IRB. |
| 0110 | **IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI SOSTEGNO**  Stessa definizione di cui alla colonna 0255 del modello CR IRB. |
| 0120 | **di cui: in stato di default**  Importo dell'esposizione ponderato per il rischio per le esposizioni classificate come esposizioni in stato di default conformemente all'articolo 178, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0121 | **(-) RETTIFICA DELL'IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOVUTA AL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI**  Stessa definizione di cui alla colonna 0256 del modello CR IRB. |
| 0122 | **(-) RETTIFICA DELL'IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOVUTA AL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE INFRASTRUTTURE**  Stessa definizione di cui alla colonna 0257 del modello CR IRB. |
| 0125 | **IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOPO L'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI SOSTEGNO**  Stessa definizione di cui alla colonna 0260 del modello CR IRB. |
| 0130 | **IMPORTO DELLE PERDITE ATTESE**  Stessa definizione di cui alla colonna 0280 del modello CR IRB. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Righe** |  |
| 0010 | **Banche centrali e amministrazioni centrali**  Articolo 147, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0011 | **di cui: amministrazioni regionali o autorità locali**  Articolo 147, paragrafo 3 bis, del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0012 | **Amministrazioni regionali o autorità locali**  Articolo 147, paragrafo 2, lettera a1), punto i), del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0013 | **Organismi del settore pubblico**  Articolo 147, paragrafo 2, lettera a1), punto ii), del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0020 | **Enti**  Articolo 147, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0030 | **Imprese**  Tutte le esposizioni verso imprese di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0050 | **di cui: PMI**  Articolo 147, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013  Ai fini della classificazione in questa sottoclasse di esposizioni, i soggetti segnalanti utilizzano la definizione di PMI di cui all'articolo 5, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0051 | **di cui: grandi imprese**  Articolo 147, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013.  Ai fini della classificazione in questa sottoclasse di esposizioni, i soggetti segnalanti utilizzano la definizione di "grandi imprese" di cui all'articolo 142, paragrafo 1, punto 5 bis, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0052 | **Finanziamenti specializzati**  Articolo 147, paragrafo 2, lettera c), punto ii), del regolamento (UE) n. 575/2013. 1. |
| 0053-0056 | **Finanziamenti specializzati - tipi di esposizioni da finanziamenti specializzati**  Gli enti segnalano le tipologie di esposizioni da finanziamenti specializzati di cui all'articolo 147, paragrafo 8, secondo comma, nella riga corrispondente: Finanziamenti specializzati "finanziamenti di progetti", "finanziamenti di attività materiali a destinazione specifica", "finanziamenti su merci" e "beni immobili generatori di reddito" (IPRE). |
| 0057 | **Crediti acquistati**  Articolo 147, paragrafo 2, lettera c), punto iii), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0058 | **Altro**  Articolo 147, paragrafo 2, lettera I), punto i), del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0060 | **Al dettaglio**  Tutte le esposizioni al dettaglio di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0070 | **di cui: al dettaglio — garantite da beni immobili**  Esposizioni al dettaglio quali definite all'articolo 147, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013, garantite da beni immobili ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 75 septies, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0080 | **di cui: PMI**  Esposizioni al dettaglio quali definite all'articolo 147, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013, segnalate alle voci da B.6.1 a B.6.4, garantite da beni immobili ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 75 septies, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013, in combinato disposto con l'articolo 5, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0090 | **di cui: non PMI**  Esposizioni al dettaglio quali definite all'articolo 147, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013, segnalate alle voci da B.6.1 a B.6.4, garantite da beni immobili ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 75 septies, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013, non in combinato disposto con l'articolo 5, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0095 | **Garantite da immobili residenziali**  Le esposizioni al dettaglio di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera d), punto ii), del regolamento (UE) n. 575/2013.  Le esposizioni al dettaglio garantite da beni immobili residenziali saranno considerate esposizioni al dettaglio garantite da beni immobili residenziali riconosciuti come garanzie, indipendentemente dal rapporto tra il valore della garanzia e l'esposizione o dalla finalità del prestito. |
| 0100 | **Rotative qualificate**  Esposizioni al dettaglio di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera d), punto i), del regolamento (UE) n. 575/2013, in combinato disposto con l'articolo 154, paragrafo 4, di tale regolamento |
| 0105 | **Crediti acquistati**  Esposizioni al dettaglio di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera d), punto iii), del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0110 | **Altre esposizioni al dettaglio**  Le altre esposizioni al dettaglio di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera d), punto iv), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0120 | **di cui: PMI**  Le altre esposizioni al dettaglio di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera d), punto iv), del regolamento (UE) n. 575/2013, in combinato disposto con l'articolo 5, paragrafo 8, di tale regolamento. |
| 0130 | **di cui: non PMI**  Le altre esposizioni al dettaglio di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera d), punto iv), del regolamento (UE) n. 575/2013, non in combinato disposto con l'articolo 5, paragrafo 8, di tale regolamento. |
| 0132 | Organismi di investimento collettivo (OIC)  Articolo 147, paragrafo 2, lettera e1), punto ii), del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0133 | Metodo look-through  Stessa definizione di cui alla riga 0190 del modello CR IRB |
| 0134 | Metodo basato sul regolamento di gestione  Stessa definizione di cui alla riga 0200 del modello CR IRB |
| 0135 | Metodo fall-back  Stessa definizione di cui alla riga 0210 del modello CR IRB |
| 0140 | **Strumenti di capitale**  Esposizioni in strumenti di capitale di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0150 | **Esposizioni totali** |

3.4.3. C 09.04 — Ripartizione delle esposizioni creditizie rilevanti ai fini del calcolo della riserva di capitale anticiclica per paese e del coefficiente anticiclico specifico dell'ente (CCB)

3.4.3.1. Osservazioni di carattere generale

1. Questo modello ha lo scopo di raccogliere maggiori informazioni sugli elementi della riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente. Le informazioni richieste riguardano i requisiti di fondi propri determinati conformemente alla parte tre, titoli II e IV, del regolamento (UE) n. 575/2013 e la localizzazione geografica delle esposizioni creditizie, delle esposizioni verso la cartolarizzazione e delle esposizioni inserite nel portafoglio di negoziazione rilevanti per il calcolo della riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente (CCB) ai sensi dell'articolo 140 della direttiva 2013/36/UE (esposizioni creditizie rilevanti).

2. Le informazioni nel modello C 09.04 sono fornite per il "Totale" delle esposizioni creditizie rilevanti per tutti i paesi in cui dette esposizioni sono localizzate e individualmente per ogni paese in cui sono localizzate le esposizioni creditizie rilevanti. Gli importi complessivi e le informazioni su ciascun paese sono segnalati in una dimensione separata.

3. La soglia di cui all'articolo 5, paragrafo 5, del presente regolamento di esecuzione non è rilevante ai fini della segnalazione di questa ripartizione.

4. Per determinare la localizzazione geografica le esposizioni sono assegnate sulla base del debitore diretto, come disposto dal regolamento delegato (UE) n. 1152/2014 della Commissione[[1]](#footnote-1). Pertanto le tecniche di attenuazione del rischio di credito (CRM) non mutano l'attribuzione di un'esposizione alla sua localizzazione geografica ai fini della segnalazione delle informazioni di cui a questo modello.

3.4.3.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche

|  |  |
| --- | --- |
| **Colonne** |  |
| 0010 | **Importo**  Il valore delle esposizioni creditizie rilevanti e i requisiti di fondi propri associati determinati conformemente alle istruzioni relative alla rispettiva riga. |
| 0020 | **Percentuale** |
| 0030 | **Informazioni qualitative**  Queste informazioni sono segnalate solo per il paese di residenza dell'ente (la giurisdizione corrispondente al suo Stato membro di origine) e per il "Totale" di tutti i paesi.  Gli enti indicano {s} o {n} conformemente alle istruzioni relative alla pertinente riga. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Righe** |  |
| 0010-0020 | **Esposizioni creditizie rilevanti — Rischio di credito**  Esposizioni creditizie rilevanti di cui all'articolo 140, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2013/36/UE. |
| 0010 | **Valore dell'esposizione secondo il metodo standardizzato**  Valore dell'esposizione calcolato conformemente all'articolo 111 del regolamento (UE) n. 575/2013 per le esposizioni creditizie rilevanti di cui all'articolo 140, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2013/36/UE.  Il valore dell'esposizione delle posizioni verso la cartolarizzazione nel portafoglio bancario non è indicato in questa riga bensì nella riga 0055. |
| 0020 | **Valore dell'esposizione secondo il metodo IRB**  Valore dell'esposizione calcolato conformemente all'articolo 166 del regolamento (UE) n. 575/2013 per le esposizioni creditizie rilevanti di cui all'articolo 140, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2013/36/UE.  Il valore dell'esposizione delle posizioni verso la cartolarizzazione nel portafoglio bancario non è indicato in questa riga bensì nella riga 0055. |
| 0030-0040 | **Esposizioni creditizie rilevanti — Rischio di mercato**  Esposizioni creditizie rilevanti di cui all'articolo 140, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2013/36/UE |
| 0030 | **Somma delle posizioni lunghe e corte in esposizioni nel portafoglio di negoziazione secondo il metodo standardizzato**  Somma delle posizioni lunghe nette e corte nette ai sensi dell'articolo 327 del regolamento (UE) n. 575/2013 delle esposizioni creditizie rilevanti di cui all'articolo 140, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2013/36/UE soggette a requisiti di fondi propri a norma della parte tre, titolo IV, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013:  - esposizioni verso strumenti di debito diversi dalla cartolarizzazione;  - esposizioni verso posizioni verso la cartolarizzazione nel portafoglio di negoziazione;  - esposizioni verso portafogli di negoziazione di correlazione;  - esposizioni verso titoli di capitale;  - esposizioni verso OIC se i requisiti patrimoniali sono calcolati conformemente all'articolo 348 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0040 | **Valore delle esposizioni nel portafoglio di negoziazione secondo i modelli interni**  Per le esposizioni creditizie rilevanti di cui all'articolo 140, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2013/36/UE soggette a requisiti di fondi propri a norma della parte tre, titolo IV, capi 2 e 5, del regolamento (UE) n. 575/2013, segnalare la somma dei seguenti elementi:  - il fair value (valore equo) delle posizioni non in derivati che rappresentano esposizioni creditizie rilevanti di cui all'articolo 140, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2013/36/UE determinate conformemente all'articolo 104 del regolamento (UE) n. 575/2013;  - il valore nozionale dei derivati che rappresentano esposizioni creditizie rilevanti di cui all'articolo 140, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2013/36/UE. |
| 0055 | **Esposizioni creditizie rilevanti — Posizioni verso la cartolarizzazione nel portafoglio bancario**  Valore dell'esposizione calcolato conformemente all'articolo 248 del regolamento (UE) n. 575/2013 per le esposizioni creditizie rilevanti di cui all'articolo 140, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 2013/36/UE. |
| 0070-0110 | **Requisiti di fondi propri e fattori di ponderazione** |
| 0070 | **Requisiti di fondi propri totali per CCB**  La somma delle righe 0080, 0090 e 0100. |
| 0080 | **Requisiti di fondi propri per le esposizioni creditizie rilevanti — Rischio di credito**  Requisiti di fondi propri calcolati conformemente alla parte tre, titolo II, capi da 1 a 4 e capo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013 per le esposizioni creditizie rilevanti di cui all'articolo 140, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2013/36/UE nel paese in questione.  I requisiti di fondi propri per le posizioni verso la cartolarizzazione nel portafoglio bancario non sono indicati in questa riga bensì nella riga 0100.  I requisiti di fondi propri sono pari all'8 % dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio determinato ai sensi della parte tre, titolo II, capi da 1 a 4 e capo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0090 | **Requisiti di fondi propri per le esposizioni creditizie rilevanti — Rischio di mercato**  Requisiti di fondi propri calcolati conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 per il rischio specifico o conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 per il rischio incrementale di default e di migrazione per le esposizioni creditizie rilevanti di cui all'articolo 140, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2013/36/UE, nel paese in questione.  I requisiti di fondi propri per le esposizioni creditizie rilevanti nel quadro del rischio di mercato includono, tra l'altro, i requisiti di fondi propri per le posizioni verso la cartolarizzazione calcolati ai sensi della parte tre, titolo IV, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 e i requisiti di fondi propri per le esposizioni verso organismi di investimento collettivo determinati conformemente all'articolo 348 di tale regolamento. |
| 0100 | **Requisiti di fondi propri per le esposizioni creditizie rilevanti — Posizioni verso la cartolarizzazione nel portafoglio bancario**  Requisiti di fondi propri calcolati conformemente alla parte tre, titolo II, capo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 per le esposizioni creditizie rilevanti di cui all'articolo 140, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 2013/36/UE nel paese in questione.  I requisiti di fondi propri sono pari all'8 % dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio calcolato conformemente alla parte tre, titolo II, capo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0110 | **Fattori di ponderazione dei requisiti di fondi propri**  Il fattore di ponderazione applicato al coefficiente anticiclico in ogni paese è calcolato come un rapporto tra requisiti di fondi propri, determinato come segue:  1. numeratore: requisiti di fondi propri totali che riguardano le esposizioni creditizie rilevanti nel paese in questione [r0070; c0010; foglio del paese];  2. denominatore: requisiti di fondi propri totali che riguardano tutte le esposizioni creditizie rilevanti per il calcolo della riserva di capitale anticiclica di cui all'articolo 140, paragrafo 4, della direttiva 2013/36/UE [r0070; c0010; "Totale"].  Le informazioni sui fattori di ponderazione dei requisiti di fondi propri non sono segnalate per il "Totale" di tutti i paesi. |
| 0120-0140 | **Coefficienti anticiclici** |
| 0120 | **Coefficiente anticiclico fissato dall'autorità designata**  Coefficiente anticiclico fissato per il paese in questione dall'autorità designata di detto paese conformemente agli articoli 136, 137, 139 e all'articolo 140, paragrafo 2, lettere a) e c), e paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2013/36/UE.  Se l'autorità designata del paese in questione non ha fissato un coefficiente anticiclico lasciare vuota questa riga.  I coefficienti anticiclici fissati dall'autorità designata ma non ancora applicabili nel paese in questione alla data di riferimento per le segnalazioni non sono segnalati.  Le informazioni sul coefficiente anticiclico fissato dall'autorità designata non sono segnalate nel "Totale" di tutti i paesi. |
| 0130 | **Coefficiente anticiclico applicabile per il paese dell'ente**  Coefficiente anticiclico applicabile al paese in questione che è stato fissato dall'autorità designata del paese di residenza dell'ente conformemente agli articoli 137, 138, 139 e all'articolo 140, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2013/36/UE. I coefficienti anticiclici non ancora applicabili alla data di riferimento per le segnalazioni non sono segnalati.  Le informazioni sul coefficiente anticiclico applicabile nel paese dell'ente non sono segnalate per il "Totale" di tutti i paesi. |
| 0140 | **Coefficiente anticiclico specifico dell'ente**  Coefficiente anticiclico specifico dell'ente calcolato conformemente all'articolo 140, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE.  Il coefficiente anticiclico specifico dell'ente è calcolato come la media ponderata dei coefficienti anticiclici che sono applicati nei paesi in cui sono situate le esposizioni creditizie rilevanti dell'ente, ovvero che sono applicati ai fini dell'articolo 140 ai sensi dell'articolo 139, paragrafo 2 o 3, della direttiva 2013/36/UE. Il coefficiente anticiclico pertinente è segnalato in [r0120; c0020; foglio del paese] o in [r0130; c0020; foglio del paese], a seconda del caso.  Il fattore di ponderazione applicato al coefficiente anticiclico in ogni paese è la quota di requisiti di fondi propri sul totale dei requisiti di fondi propri ed è segnalato in [r0110; c0020; foglio del paese].  Le informazioni sul coefficiente anticiclico specifico dell'ente sono segnalate soltanto per il "Totale" di tutti i paesi e non per ogni paese separatamente. |
| 0150 - 0160 | **Uso della soglia del 2 %** |
| 0150 | **Uso della soglia del 2 % per le esposizioni creditizie generiche**  Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5, lettera b), del regolamento delegato (UE) n. 1152/2014 della Commissione, le esposizioni creditizie generiche estere il cui aggregato non supera il 2 % dell'aggregato delle esposizioni creditizie generiche, delle esposizioni nel portafoglio di negoziazione e delle esposizioni verso la cartolarizzazione dell'ente possono essere assegnate allo Stato membro di origine dell'ente. L'aggregato delle esposizioni creditizie generiche, delle esposizioni nel portafoglio di negoziazione e delle esposizioni verso la cartolarizzazione è calcolato escludendo le esposizioni creditizie generiche localizzate ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5, lettera a), e dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 1152/2014 della Commissione.  Se si avvale di questa deroga, l'ente indica "y" (sì) nel modello per il paese corrispondente al suo Stato membro di origine e per il "Totale" di tutti i paesi.  Se non si avvale di questa deroga, l'ente indica "n" (no) nella rispettiva cella. |
| 0160 | **Uso della soglia del 2 % per le esposizioni nel portafoglio di negoziazione**  Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 1152/2014 della Commissione, gli enti di cui il totale delle esposizioni nel portafoglio di negoziazione non supera il 2 % del totale delle loro esposizioni creditizie generiche, delle loro esposizioni nel portafoglio di negoziazione e delle loro esposizioni verso la cartolarizzazione possono assegnare le esposizioni nel portafoglio di negoziazione allo Stato membro di origine dell'ente.  Se si avvale di questa deroga, l'ente indica "y" (sì) nel modello per il paese corrispondente al suo Stato membro di origine e per il "Totale" di tutti i paesi.  Se non si avvale di questa deroga, l'ente indica "n" (no) nella rispettiva cella. |

1. Regolamento delegato (UE) n. 1152/2014 della Commissione, del 4 giugno 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'identificazione della localizzazione geografica delle esposizioni creditizie rilevanti ai fini del calcolo dei coefficienti anticiclici specifici dell'ente (GU L 309 del 30.10.2014, pag. 5). [↑](#footnote-ref-1)